

**ACCORDO**

**tra**

**IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**

**e**

**IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA**

**sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell'Ucraina**

## PREAMBOLO

Il Consiglio federale svizzero, di seguito denominato «Parte svizzera»,

e

il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominato «Parte ucraina»,

di seguito denominati congiuntamente «Parti»,

**ANIMATI DAL DESIDERIO** di consolidare le relazioni e la cooperazione di lunga data tra di loro;

**RICONOSCENDO** l'importanza della *Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina del 2022* a Lugano come una prima pietra miliare di un processo che ha definito i principi chiave della ricostruzione (Principi di Lugano) e ne ha progressivamente modellato l'architettura generale, e quindi fondandosi sui Principi di Lugano;

**BASANDOSI** sul programma nazionale svizzero 2025–2028 per l'Ucraina;

**RICONOSCENDO** le impellenti necessità derivanti dalle conseguenze della guerra in Ucraina;

**AFFERMANDO** la loro volontà di cooperare, con un approccio globale, per la resilienza dell'economia e per la ricostruzione dell'Ucraina;

**RICONOSCENDO** il desiderio reciproco delle Parti di promuovere l'integrazione economica dell'Ucraina nel mercato europeo e nel quadro normativo dell'Unione europea (UE);

**RICONOSCENDO** l'importante ruolo del settore privato nel contribuire a una ricostruzione efficiente e sostenibile dell'Ucraina in virtù della sua esperienza, capacità d'innovazione e diversità;

**ACCOGLIENDO CON FAVORE** l'Accordo di libero scambio aggiornato tra l'Ucraina e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), firmato a Kiev l'8 aprile 2025;

**RIAFFERMANDO** il loro impegno per la democrazia, i diritti umani e le libertà politiche ed economiche fondamentali compatibilmente con i loro obblighi di diritto internazionale, compresi i principi e gli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani;

**AFFERMANDO** il loro impegno a prevenire e combattere la corruzione nel commercio e negli investimenti internazionali e a promuovere i principi della trasparenza e del buon governo societario e la responsabilità sociale d'impresa ai fini dello sviluppo sostenibile, e affermando inoltre di voler incoraggiare le imprese a rispettare le linee guida e i principi pertinenti riconosciuti a livello internazionale, come le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla condotta d'impresa responsabile destinate alle imprese multinazionali, i principi dell'OCSE sul governo societario, il *Global Compact* delle Nazioni Unite e i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

**RIAFFERMANDO** il loro impegno per lo sviluppo socio-economico e per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono firmatarie;

**HANNO DECISO** di concludere il presente accordo:

## **Articolo 1**

### **Obiettivo**

L'obiettivo del presente Accordo è sostenere l'Ucraina nel suo processo di ricostruzione, in particolare contribuendo al funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'economia ucraina.

## **Articolo 2**

### **Portata e campo d'applicazione**

1. La Parte svizzera sostiene la ricostruzione dell'Ucraina attraverso un'assistenza tecnica e finanziaria non rimborsabile (di seguito denominata «assistenza») per l'acquisto di beni e servizi da aziende svizzere destinati a progetti di ricostruzione (di seguito denominati «progetto» o «progetti») come stabilito dal presente Accordo, in particolare per rafforzare i servizi pubblici nei settori dell'energia, dei trasporti e della mobilità, dei macchinari per processi manifatturieri e produttivi, dell'edilizia, dell'acqua nonché dei servizi di pronto soccorso e protezione dalle catastrofi o in altri settori, in linea con le esigenze e le priorità dell'Ucraina.

2. L'assistenza fornita dalla Parte svizzera in virtù del presente Accordo rientra nel credito d'impegno della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Questo credito è soggetto all'approvazione del preventivo annuale da parte del Parlamento svizzero. L'importo dell'assistenza finanziaria è comunicato alla Parte ucraina all'inizio di ogni esercizio attraverso gli organi di contatto di cui all'articolo 12.

## **Articolo 3**

### **Obblighi**

1. L'importazione di beni forniti da aziende svizzere nel territorio doganale dell'Ucraina in virtù del presente Accordo è esentata da imposte e dazi doganali, nonché da tutti gli altri pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

2. I beni e servizi forniti da aziende svizzere nel territorio doganale dell'Ucraina in virtù del presente Accordo sono esentati dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché da tutte le altre imposte, tasse e pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

3. La Parte ucraina garantisce:

- a. il costante rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia e delle libertà fondamentali in Ucraina; e

- b. il buongoverno, la trasparenza e la responsabilità dell'Esecutivo ucraino nei confronti dei suoi cittadini.

4. In collaborazione con le aziende svizzere selezionate per un progetto ai sensi dell'articolo 5, la Parte ucraina garantisce che le proprie autorità competenti forniscano, nell'ambito delle loro competenze, tutto il supporto necessario per facilitare l'esecuzione dei contratti stipulati da tali aziende in virtù del presente Accordo. Tale supporto comprende il rilascio dei permessi, delle licenze e delle altre autorizzazioni formali necessarie per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

5. La Parte ucraina, in quanto responsabile del coordinamento, provvede all'attuazione dei progetti e fornisce alla Parte svizzera tutte le informazioni necessarie.

6. Le misure sanzionatorie svizzere definite nell'ordinanza del 4 marzo 2022<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nell'ordinanza del 16 marzo 2022<sup>2</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia devono essere osservate rigorosamente.

#### **Articolo 4**

##### **Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere**

1. La Parte ucraina individua le proprie esigenze di ricostruzione e ne stabilisce l'ordine di priorità ai fini del presente Accordo. La Parte svizzera collabora con la Parte ucraina per stabilire in che modo tali esigenze possano essere soddisfatte dalle aziende svizzere.

2. La Parte ucraina fornisce alla Parte svizzera un elenco di beni e servizi nei settori di cui all'articolo 2 che potrebbero soddisfare le esigenze individuate secondo il paragrafo 1. La Parte svizzera esamina l'elenco, in particolare alla luce dei criteri di cui all'articolo 6, e ne informa le associazioni di categoria svizzere competenti affinché possano trasmettere queste informazioni alle imprese svizzere.

3. In considerazione dell'elenco di cui al paragrafo 2, le Parti svizzera e ucraina definiscono i beni e i servizi forniti da aziende svizzere che devono essere finanziati in virtù del presente Accordo.

4. Le autorità statali ucraine o le imprese pubbliche o gli altri enti pubblici che beneficiano dell'assistenza, in particolare le autorità esecutive e gli organi esecutivi degli organismi rappresentativi di autogoverno locale (di seguito «autorità riceventi») forniscono le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui al paragrafo 3.

#### **Articolo 5**

##### **Meccanismo di selezione**

1. La procedura di appalto pubblico è condotta dalla Svizzera in conformità con la propria legislazione in materia di appalti pubblici, fatte salve le disposizioni del presente Ac-

---

<sup>1</sup> RS 946.231.176.72

<sup>2</sup> RS 946.231.116.9

cordo, in quanto appalto rientrante nell'allegato 5 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli appalti pubblici<sup>3</sup> (LAPub). L'articolo 6 capoverso 2 LAPub non è applicabile. Sono ammessi a presentare un'offerta unicamente gli offerenti svizzeri.

2. Le autorità riceventi possono partecipare alla valutazione delle offerte presentate. Nel processo di selezione i seguenti elementi sono presi in debita considerazione:

- a. l'impatto del progetto sul processo di ripresa e ricostruzione dell'Ucraina;
- b. il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, la capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione verde, nonché l'uso sostenibile ed efficiente dell'energia e delle risorse disponibili *in loco*;
- c. l'impatto positivo del progetto sullo sviluppo economico e sociale, in particolare in termini di mantenimento o creazione di posti di lavoro in Ucraina o di formazione professionale; e
- d. se l'azienda partecipante all'appalto stia impiegando o si sia adoperata per impiegare persone provenienti dall'Ucraina in possesso di uno status di protezione temporanea o di un altro status giuridico in Svizzera.

## **Articolo 6**

### **Ammissibilità delle aziende svizzere**

Affinché un'offerta di un'azienda svizzera sia presa in considerazione ai fini di un finanziamento ad opera della Parte svizzera in virtù del presente Accordo, l'azienda svizzera che presenta l'offerta deve:

- a. avere sede in Svizzera ed essere iscritta nel registro di commercio;
- b. offrire beni o servizi in grado di soddisfare le esigenze di ricostruzione dell'Ucraina;
- c. offrire beni e servizi di origine svizzera o, se non di origine svizzera, con un valore aggiunto svizzero di almeno il 20 per cento, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni<sup>4</sup>;
- d. indicare le aziende o i partner locali in Ucraina con cui intende collaborare ai fini dell'esecuzione del contratto;
- e. garantire che la consegna dei beni o che la prestazione dei servizi in questione siano conformi alla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni. Secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego<sup>5</sup>, la vendita, la consegna, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni verso l'Ucraina, o per l'uso in Ucraina, sono vietati se i beni sono destinati in tutto o in parte a scopi militari o a destinatari finali militari; e

---

<sup>3</sup> RS 172.056.1

<sup>4</sup> RS 946.101

<sup>5</sup> RS 946.231.176.72

- f. garantire il rispetto delle disposizioni svizzere in materia di anticorruzione, in particolare degli articoli 322<sup>ter</sup>-322<sup>decies</sup> e del capoverso 2 dell'articolo 102 del Codice penale svizzero<sup>6</sup>.

## **Articolo 7**

### **Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere**

1. Con l'azienda svizzera selezionata a norma dell'articolo 5 le autorità riceventi stipulano un contratto separato basato sul modello di contratto elaborato dalla Commissione mista di cui all'articolo 11 del presente Accordo e contenente le condizioni e modalità d'acquisto di beni o servizi.

2. Il modello di contratto della Commissione mista comprende in particolare disposizioni sugli obblighi previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 3 paragrafo 6, sul consenso al trattamento dei dati personali di cui all'articolo 14, sul diritto di essere informati e di effettuare controlli di cui all'articolo 15 nonché sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione di cui all'articolo 17.

3. Dopo la firma di un contratto, la Parte ucraina ne trasmette una copia alla Parte svizzera attraverso gli organi di contatto di cui all'articolo 12.

4. La Parte ucraina sorveglia l'attuazione dei progetti previsti nei contratti in conformità con la propria legislazione attraverso le sue autorità competenti (di seguito «autorità di sorveglianza»).

## **Articolo 8**

### **Modalità di pagamento**

1. Nell'ambito dell'attuazione dei contratti tra le autorità riceventi e le aziende svizzere, le autorità riceventi presentano alla Parte svizzera le fatture emesse dalle aziende svizzere.

2. Dopo l'adempimento del paragrafo 1 e la verifica delle fatture ad opera della Parte svizzera, quest'ultima salda le fatture dell'azienda svizzera interessata.

## **Articolo 9**

### **Supporto all'implementazione**

La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può fornire supporto all'attuazione del presente Accordo, in particolare degli articoli 4, 5, 7 e 8.

## **Articolo 10**

### **Monitoraggio, valutazione e audit**

1. La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata sorveglia l'impatto che i beni e servizi forniti nell'ambito del presente Accordo hanno sullo sviluppo dell'Ucraina. La

---

<sup>6</sup> RS 311.0

Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può condurre valutazioni e audit relativi all'attuazione del presente Accordo.

2. La Parte ucraina collabora pienamente con la Parte svizzera o con la terza parte da essa incaricata e garantisce in particolare che tutti i documenti necessari per svolgere il suo compito siano disponibili, compresi i contratti stipulati con le aziende svizzere.

## **Articolo 11**

### **Commissione mista**

1. Le Parti istituiscono una Commissione mista composta da rappresentanti di ciascuna Parte.

2. La Commissione mista:

- a. garantisce il corretto funzionamento e l'effettiva attuazione del presente Accordo;
- b. prende in considerazione ulteriori miglioramenti del presente Accordo;
- c. si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
- d. esamina qualsiasi altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo;
- e. elabora un modello di contratto tra le autorità riceventi e le aziende svizzere; e
- f. si dota di un regolamento interno in occasione della sua prima riunione.

3. La Commissione mista può prendere decisioni in merito all'attuazione del presente Accordo. Una decisione entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica con cui una Parte notifica all'altra l'adempimento dei propri requisiti interni, salvo altrimenti convenuto. Su altre questioni la commissione può formulare raccomandazioni.

4. La Commissione mista può esaminare e raccomandare alle Parti eventuali modifiche del presente Accordo.

5. La Commissione mista si riunisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente, di norma, ogni 12 mesi, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Una Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all'altra Parte, la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista.

6. Le riunioni della Commissione mista sono presiedute a turno da ciascuna Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Si svolgono in un formato che consente la partecipazione virtuale.

## **Articolo 12**

### **Organi di contatto**

1. Ogni Parte designa un apposito organo di contatto di livello sovraordinato per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo nonché altri organi di contatto se richiesto dal presente Accordo.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte notifica all'altra Parte gli organi di contatto designati per iscritto.
3. Ogni Parte notifica prontamente all'altra Parte le eventuali modifiche di tali organi di contatto.

## **Articolo 13**

### **Confidenzialità**

1. Le Parti trattano in modo confidenziale tutte le circostanze e informazioni che non sono né pubblicamente note né generalmente accessibili e di cui sono venute a conoscenza in adempimento del presente Accordo.
2. La divulgazione di informazioni confidenziali da parte di una Parte non costituisce una violazione dell'obbligo di confidenzialità se avviene in adempimento dalla legislazione nazionale o all'interno della pubblica amministrazione.
3. Le informazioni confidenziali possono essere comunicate a terzi solo previo consenso scritto della Parte che le ha originariamente fornite.
4. Il presente articolo continuerà ad essere vincolante tra le Parti anche dopo la scadenza del presente Accordo.

## **Articolo 14**

### **Trattamento dei dati**

Le unità amministrative competenti svizzere e ucraine possono trattare i dati relativi a persone fisiche o giuridiche connessi all'attuazione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda i contratti stipulati nell'ambito del presente Accordo, quali cognome, nome/i, data di nascita, luogo di origine, nazionalità, numero di passaporto o numero AVS.

## **Articolo 15**

### **Diritto di ispezione da parte del Controllo federale delle finanze**

1. Il Controllo federale delle finanze (CDF) o terzi da esso incaricati hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati e di effettuare controlli, tra cui anche ispezioni *in loco*, relativamente a qualsiasi aspetto connesso al presente Accordo.
2. Tramite le autorità di sorveglianza la Parte ucraina provvede a rendere disponibili tutti i documenti relativi al presente Accordo o da esso derivanti e a consentire al CDF di accedervi nell'esercizio delle sue funzioni relative all'attuazione del presente Accordo.

## **Articolo 16**

### **Sviluppo sostenibile, diritti umani e lavoro**

1. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali di cui sono parte e l'adesione ai principi sanciti dagli strumenti internazionali pertinenti per contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e per garantire che tale obiettivo sia integrato e trovi espressione nelle relazioni tra le Parti nell'ambito del presente Accordo. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto dello sviluppo sostenibile. Sottolineano i vantaggi di una cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile.

2. Le Parti ribadiscono in particolare i loro impegni derivanti:

- a. dagli accordi ambientali multilaterali a cui hanno aderito, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) conclusa a New York il 9 maggio 1992 e l'Accordo di Parigi concluso a Parigi il 12 dicembre 2015;
- b. dagli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito, come lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani; e
- c. dalla loro adesione all'OIL e alla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata all'86<sup>a</sup> sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998.

## **Articolo 17**

### **Prevenzione e lotta contro la corruzione**

1. Consapevoli del fatto che la corruzione pregiudica il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e che mette a rischio una concorrenza leale e aperta fondata sui prezzi e la qualità, le Parti uniscono gli sforzi per combatterla.

2. Qualsiasi proposta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio di qualsiasi tipo, offerto o accettato da chiunque, direttamente o indirettamente, al fine di trarre vantaggio dal presente Accordo, è considerato un atto illecito o una pratica di corruzione.

3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che non si verifichino pratiche di corruzione durante il processo di selezione o realizzazione dei progetti. Si informano a vicenda non appena vengono a conoscenza di informazioni che danno adito a sospetti e adottano le misure necessarie per porre rimedio alla situazione il prima possibile e in modo reciprocamente soddisfacente.

## **Articolo 18**

### **Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, attraverso la cooperazione e le consultazioni, per risolvere in modo reciprocamente soddisfacente qualsiasi questione emersa in relazione al presente articolo.

2. Una Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte di consultarsi sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo. La Parte interpellata vi risponde entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Le consultazioni hanno luogo in seno alla Commissione mista.

3. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni. Se la Parte interpellata non vi risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l'istituzione di un collegio arbitrale.

4. Se attraverso le consultazioni la questione emersa non è risolta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l'istituzione di un collegio arbitrale mediante richiesta scritta all'altra Parte.

5. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 2012 (Regole di arbitrato CPA 2012), *mutatis mutandis*. La data di istituzione del collegio arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, le procedure del collegio sono disciplinate dalle Regole di arbitrato CPA 2012, *mutatis mutandis*.

7. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del collegio arbitrale hanno luogo a Ginevra.

8. La sentenza del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

## **Articolo 19**

### **Modifiche**

Le modifiche del presente Accordo sono effettuate per iscritto. Salvo altrimenti convenuto, entrano in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui una Parte informa l'altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste per l'entrata in vigore delle modifiche.

## **Articolo 20**

### **Durata e denuncia**

1. Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2036, sempre che non venga denunciato da una delle Parti in conformità con i paragrafi 2 o 3.

2. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve la notifica.

3. In caso di violazione grave o ripetuta del presente Accordo, in particolare degli articoli 3 e 17, ogni Parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. La denuncia ha effetto alla data in cui l'altra Parte riceve la notifica.

## **Articolo 21**

## **Entrata in vigore**

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con cui una Parte informa l'altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste per la sua entrata in vigore.

**In fede di che**, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 10 luglio 2025, in due originali in inglese, tedesco e ucraino, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione prevale la versione inglese.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina

.....

.....